



Delibera di consiglio n. 50/124/2015

Obbligo di pubblicazione previsto dal comma f, dell'art. 14 della L. 33/2013.

Il giorno **venerdì 20 novembre 2015 alle ore 16:00** con convocazione del Presidente Ing. Alessandro Falsini, Prot. n. 1445 del 13/11/2015, si riunisce il Consiglio, dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Arezzo, nella sede di Via Petrarca n. 21. L'ordine del giorno è il seguente:

OMISSIS

Presenti: Falsini Alessandro, Fazzi Cesare, Montalbano Giovanni, Rapini Alberto, Biagini Carlo, Mancini Sergio, Allegrini Giuliano, Dragoni Luigi, Liberatori Anna.
Assenti giustificati: Porcellotti Laura, Benelli Beatrice.

Funge da Segretario l'Ing. Anna Liberatori.

Il Presidente, constatata la validità della seduta, passa alla discussione dei punti all'odg

OMISSIS

Si discute il punto n. 5 all'odg "Discussione art.14 comma f) L.33/2013"

Il Consiglio dell'Ordine Territoriale degli Ingegneri di Arezzo,

VISTO il disposto dell'art. 14 – comma f – della L. n.33 del 14.03.2013 e relativo "**agli obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico**";

CONSIDERATE le peculiarità, le specificità ed i compiti dell'Ordine Professionale,

TENUTO conto che a livello europeo gli Ordini Professionali non sono qualificati come Enti Pubblici e che in particolare il Regolamento n. 2223/1996 inserisce gli Ordini Professionali nel settore delle "istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie" e non nel settore delle Amministrazioni Pubbliche (punti 2.88 e 2.68 dell'All. 1 al Regolamento),

TENUTO conto che in attuazione del Regolamento sopra menzionato la Legge n. 196/2009 ha disposto che l'ISTAT predisponga l'elenco delle unità funzionali che fanno parte del settore della Amministrazione Pubbliche i cui conti concorrono alla formazione del conto economico consolidato e che gli Ordini non sono inclusi nel suddetto elenco,

RITENUTO che gli Ordini Professionali, Enti Pubblici non economici, siano Enti Pubblici sui generis,

CONSIDERATA la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 12 Settembre 2013 relativo alla causa C-526/11 che ha escluso come l'Ordine possa qualificarsi come organismo pubblico ai sensi della Direttiva 2004/18/CE sugli appalti pubblici,

RITENUTO che il Consiglio dell'Ordine non sia organo politico, art. 3 co. 5 D.L. 138/2011 convertito con Legge 148/2011, ma bensì organo amministrativo in quanto esercita solo funzioni di regolamentazione organizzativa, economica, disciplinare (tramite il Consiglio di Disciplina), fornisce supporto alle Pubbliche Amministrazioni su argomenti attinenti alla professione (in particolare esercita le seguenti attribuzioni: procede alla formazione, alla revisione e alla pubblicazione dell'Albo, stabilisce il contributo annuo dovuto dagli iscritti, compila il bilancio preventivo ed il conto consuntivo annuale, dà, a richiesta, parere sulle controversie professionali e sulla congruità delle parcelle, vigila alla tutela dell'esercizio professionale ed alla

conservazione del decoro dell'Ordine, si occupa della formazione continua obbligatoria),
RIMARCATO che il Consigliere dell'Ordine svolge una attività di servizio per la categoria e per la collettività tutta in forma assolutamente volontaria e gratuita,
RICHIAMATO il principio di proporzionalità ed il necessario equilibrio tra il controllo sociale su chi rappresenta organismi quali gli Ordini e la privacy delle famiglie,
RITIENE all'unanimità non applicabile alla realtà ordinistica territoriale il comma f dell'art. 14 della Legge 33/2013

Per quanto sopra ritenuto e considerato, il Consiglio dell'Ordine Territoriale di Arezzo,
delibera all'unanimità

la non pubblicazione di quanto previsto dal comma f, dell'art. 14 della L. 33/2013.

IL PRESIDENTE

F.to Dott. Ing. Alessandro Falsini

.....

IL CONSIGLIERE FACENTE FUNZIONI DI SEGRETARIO

F.to Ing. Anna Liberatori

.....

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

F.to Dott. Ing. Laura Porcellotti

.....



Alexandro Falsini